



# COMUNE DI CAMPORGIANO

## Provincia di Lucca

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 03-02-2022**

Camporgiano, li 10-03-2022

La Responsabile Ufficio Segreteria  
Lenzi Sabrina

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>COMPARINI GASTONE</b>	<b>P</b>
<b>MAGAZZINI MONICA</b>	<b>P</b>	<b>FABBRI DANILO</b>	<b>P</b>
<b>BIAGIONI TIZIANA</b>	<b>P</b>	<b>PUPPA MASSIMO</b>	<b>A</b>
<b>SUFFREDINI MARIO</b>	<b>P</b>	<b>MARIANI SIMONE</b>	<b>A</b>
<b>POCAI EMO</b>	<b>P</b>	<b>MORI GIOVANNI</b>	<b>A</b>
<b>COLLI MARCO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Signor CUGURRA ANTONELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino

all'azzeramento.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, ha previsto l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane e che, ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993, il Comune di Camporgiano è considerato totalmente montano, per cui i terreni ricadenti nel territorio comunale sono esenti da tassazione IMU.

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

ACCERTATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso che, alla data odierna, non è stato ancora emanato.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31/03/2022.

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2022, nell'ambito del relativo bilancio di previsione con la seguente articolazione:

#### IMU 2022

1)	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>            Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze            (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC)            Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;</p>	<p><b>ESENTE</b></p>
2)	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>            Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze            Detrazione:            Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 ( comma 748);</p>	<p>6,00 ‰  200,00</p>
3)	<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p>	<p>10,6 ‰</p>
4)	<p><b>ALTRI FABBRICATI (comma 54)</b>   <b>ALTRI FABBRICATI CAT D</b>             Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue:            Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 3,00 ‰ (comma 753 L. 160/2019)</p>	<p>10,6‰  10.6 ‰</p>
5)	<p><b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751)</b>  <b>TERRENI AGRICOLI</b>            Comma (752)</p>	<p>1 ‰  <b>ESENTI</b></p>

6)	UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato (omissis) (comma 747)	Imponibil e Ridotto del 50%
----	--	--------------------------------------

PRECISATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento in vigore si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

## **DELIBERA**

1. DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

IMU 2022

1)	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	<b>ESENTE</b>
2)	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze Detrazione: Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	6,00 ‰  200,00
3)	<b>AREE EDIFICABILI</b>	10,6 ‰
4)	<b>ALTRI FABBRICATI (comma 754)</b>  <b>ALTRI FABBRICATI CAT D</b>  Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 3,00 ‰ (comma 753 L. 160/2019)	10,6‰  10,6 ‰
5)	<b>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751)</b> <b>TERRENI AGRICOLI Comma (752)</b>	1 ‰  <b>ESENTI</b>
6)	<b>UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omissis (comma 747)</b>	Imponibile e Ridotto del 50%

2. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia.
3. DI DARE ATTO, che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
4. DI DARE ATTO che è individuato, quale responsabile del tributo, il

responsabile del servizio tributi, rag. Sabrina Lenzi e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

5. DI DARE ATTO, che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
6. DI DARE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
7. DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
8. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 Del 03-02-2022**

**PARERE RESPONSABILE UFFICIO**

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 22-01-22

IL RESPONSABILE  
F.to LENZI SABRINA

**AREA FINANZIARIA**

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

**[ ] - Regolarità Tecnica**

**[ ] Regolarità Contabile**

Camporgiano, li 22-01-22

IL RESPONSABILE  
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il SEGRETARIO  
F.to CUGURRA ANTONELLA

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-03-2022 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 25-03-2022 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 10-03-2022 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO  
F.to LENZI SABRINA

---

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 03-02-2022 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 03-02-2022 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO  
F.to LENZI SABRINA